


Notificato all'Avv. Graziella Guarniera  
Collefa di studio dell'Avv. Marino  
Res. us. solo.  
M. 30/06/2011



Ord. 451/2011  
Cm. 2909/2011

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

AGRIGENTO

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Antonino Raineri

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento iscritto al n. 1042/11 R.G. Aff. Gen. avente per oggetto opposizione ex art. 13 D. Lgs n. 286/98, promosso da

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ 1982 a \_\_\_\_\_ (Tunisia), rappresentato e difeso dell'Avv. Leonardo Marino, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agrigento in via Mazzini, 205

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**PREFETTURA DI AGRIGENTO**, in persona del Prefetto Pro-tempore e contro la **QUESTURA DI AGRIGENTO**, in persona del Questore pro-tempore, domiciliato per la carica in piazza A. Moro

**RESISTENTE-NON COSTITUITO**

**PER L'ANNULLAMENTO**

del Decreto di espulsione del Prefetto di Agrigento del 69/2011 del 30.5.2011 e del decreto del Questore di Agrigento di pari data n.971, con il quale veniva ordinato al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato Italiano mediante accompagnamento alla frontiera

**Svolgimento del processo**

2

Con ricorso, depositato il 17.6.2011, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di Agrigento e del contestuale provvedimento del Questore di Agrigento con il quale si ordinava allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

Il ricorrente asseriva l'illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi di cui al ricorso e chiedeva l'annullamento di detto provvedimento.

Il decreto di fissazione di udienza veniva regolarmente notificato.

All'udienza in camera di consiglio del 27.6.2011 era presente solamente il procuratore del ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno compariva per la Prefettura di Agrigento, né per la Questura, benché il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza era stato regolarmente notificato.

Indi il Giudice si riservava nella decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso proposto dal ricorrente va accolto per i seguenti motivi.

Il ricorrente lamenta il fatto che il provvedimento di espulsione sia stato emesso in violazione del D. Lgs 30/07 recante norme di attuazione della direttiva n.2004/38/CE relativa al diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Lo stesso ha precisato di aver contratto matrimonio con [redacted] nata il [redacted] 7 a [redacted] (Olanda), la quale si trova al settimo mese di gravidanza e che in data 14.5.2011 dopo aver richiesto più volte un visto Schengen per ricongiungimento al coniuge, cittadina europea, presso l'ambasciata olandese di Tunisi, arrivato in territorio italiano senza alcun valido documento di ingresso gli veniva notificato il provvedimento di espulsione che impugnava.

Precisava che il Giudice di Pace di Trapani convalidava il provvedimento di trattenimento per "acquisire un valido documento per l'espatrio" e che in data 10.6.2011 l'ambasciata olandese di Roma emetteva un visto Schengen in favore dello



stesso.

Osserva il Giudice che, invero, il provvedimento impugnato è illegittimo.

Dagli atti del giudizio si evince che il ricorrente ha contratto matrimonio con cittadina comunitaria (olandese), che la stessa è al settimo mese di gravidanza e che Khemiri Nizar è in possesso visto Schengen.

A tale proposito osserva, ancora, che la Cassazione ha ribadito che non possono essere espulsi gli immigrati che sono entrati in Italia, provenendo da uno dei paesi dell'area Schengen, senza sottoporsi ai controlli di frontiera e, dunque, senza visto di ingresso, atteso che il possesso del visto uniforme Schengen esenta l'immigrato dal sottoporsi ai controlli di frontiera e gli consente di entrare nel nostro Paese e di chiedere, successivamente, il permesso di soggiorno.

Nella specie, si ribadisce, lo straniero è in possesso di visto Schengen rilasciato in data 11-24.6.2011, ragion per cui il provvedimento opposto va annullato.

In ordine alle spese, queste vanno compensate integralmente tra le parti.

#### PQM

Il Giudice di Pace, Avv. Antonino Raineri, dichiara la contumacia della Prefettura di Agrigento, accoglie il ricorso proposto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 1982 A \_\_\_\_\_ (Tunisia) ed annulla il provvedimento Prefetto di Agrigento e del contestuale provvedimento del Questore di Agrigento.

Nulla per le spese.

Agrigento 27.6.2011

**Il Giudice di Pace**  
**Avv. Antonino Raineri**



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**  
**DI AGRIGENTO**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
In data 30 GIUG 2011  
Il Funzionario di Cancelleria  
(Dott.ssa Gertrude Maria Assunta)

